

## CAPITOLATO DI GARA

### LOTTO 1 – AMBITO 1.3

#### GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO 1	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	CIG
Ambito 1.3 - Polizza RCT/RCO	31/12/2018	31/12/2020	7628974C7E

DA AGGIUDICARSI CON PROCEDURA APERTA AI SENSI  
DEL D. LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 E SMI

Lecce, 20 Settembre 2018

IL RUP



## INDICE

### TITOLO I - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Attività Contraente

### TITOLO II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
- Art. 4 - Aggravamento del rischio
- Art. 5 - Diminuzione del rischio
- Art. 6 - Durata del contratto
- Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 8 - Pagamento frazionato del premio annuale
- Art. 9 - Conteggio e regolazione del premio
- Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 11 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 12 - Forma delle comunicazioni
- Art. 13 - Interpretazione del contratto
- Art. 14 - Oneri fiscali
- Art. 15 - Clausola Broker
- Art. 16 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione)
- Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 18 - Foro competente
- Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

### TITOLO III - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

- Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 21 - Validità temporale dell'assicurazione
- Art. 22 - Validità territoriale dell'assicurazione
- Art. 23 - Novero dei terzi
- Art. 24 - Novero dei dipendenti del contraente
- Art. 25 - Esclusioni
- Art. 26 - Diritto di surrogazione degli assicurati
- Art. 27 - Rinuncia alla surrogazione
- Art. 28 - Franchigia fissa RCT e RCO
- Art. 29 - Rimborso delle franchigie
- Art. 30 - Denuncia dei sinistri
- Art. 31 - Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali
- Art. 32 - Obbligo della società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

### TITOLO IV - CONDIZIONI AGGIUNTIVE CHE DEROGANO AD EVENTUALI ESCLUSIONI PRECEDENTI

- Art. 33 - Mezzi di trasporto sotto carico e scarico
- Art. 34 - Responsabilità civile personale degli amministratori e dei prestatori di lavoro
- Art. 35 - Cose in consegna e custodia
- Art. 36 - Cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori
- Art. 37 - Danni a condutture ed impianti sotterranei
- Art. 38 - Danni a cose trainate, sollevate, caricate o scaricate
- Art. 39 - Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività
- Art. 40 - Buona fede
- Art. 41 - Inquinamento accidentale
- Art. 42 - Malattie professionali
- Art. 43 - Lavori di scavo e reinterro
- Art. 44 - Cedimento e franamento del terreno
- Art. 45 - Estensioni varie di garanzia

### TITOLO V - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

- Art. 46 - Scheda di copertura
- Art. 47 - Scheda di polizza

### TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48 - Riparto di coassicurazione
- Art. 49 - Disposizione finale

**TITOLO I – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

**Art. 1 - Definizioni**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Appaltatore / Subappaltatore</b>	colui al quale sono stati ceduti dal committente o dall'appaltatore parte o la totalità dei lavori.
<b>Committente</b>	colui che cede a terzi (appaltatori) i lavori;
<b>Cose</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Danni a cose</b>	alterazione fisica o chimica di cose;
<b>Franchigia</b>	l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.
<b>Massimale</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni personali e qualunque sia il numero delle cose danneggiate.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Prestatori di lavoro</b>	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.) in materia di rapporto o prestazione di lavoro nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Tale definizione comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., purché in regola con gli obblighi di legge;</li> <li>- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.;</li> <li>- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196 e s.m.i.;</li> <li>- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;</li> <li>- I borsisti, i corsisti e gli stagisti;</li> <li>- I Componenti del CdA ed i Sindaci.</li> </ul>
<b>Retribuzioni</b>	l'ammontare delle retribuzioni lorde annue del personale dipendente nonché dei soggetti terzi per la fornitura di manodopera;
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto</b>	la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società</b>	l'impresa assicuratrice.

**Art. 2 – Attività Contraente**

Svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dallo statuto sociale, dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

A mero titolo esemplificativo e non limitativo il Contraente/Assicurato svolge anche le seguenti attività:

- Rimozione, ganasciatura e deposeria giudiziaria;
- Manutenzione ed installazione segnaletica orizzontale e verticale;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici;
- Attività di trasporto pubblico urbano e filoviario;
- Gestione di aree di sosta e di terminal Bus/Filobus;

- Gestione/utilizzo della rete filoviaria e delle infrastrutture di trazione elettrica necessaria per l'esercizio dei filobus;

## TITOLO II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

### **Art. 4 – Aggravamento del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

### **Art. 6 - Durata del contratto**

Il contratto avrà durata poliennale con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2020.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà del Contraente, ai sensi del comma 11 art. 106 del D.Lgs. 50/2016, richiedere la proroga dei contratti, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione delle nuove polizze e, comunque, per un massimo di 180 giorni, previo invio, entro 30 giorni dalla scadenza, di richiesta scritta all'assicuratore a mezzo raccomandata AR o pec.

### **Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il premio che sarà pagato dalla Stazione Appaltante sarà quello risultante dalla gara d'appalto e determinato mediante ribasso sugli importi a base di gara.

Per il pagamento della prima rata di premio, e delle successive rate, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di decorrenza della garanzia.

Se il Contraente non paga nei termini innanzi stabiliti, l'assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza del relativo "termine di rispetto" fino alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

### **Art. 8 – Pagamento frazionato del premio annuale**

La Contraente provvederà al pagamento del premio con frazionamento semestrale e sono esclusi i diritti di frazionamento.

### **Art. 9 – Conteggio e regolazione del premio**

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo del \_\_\_\_\_ (offerto in gara) alle Retribuzioni così come definite.

Il premio anticipato viene calcolato sulla base delle Retribuzioni annue lorde del personale dipendente il cui preventivo è di Euro 4.400.000,00 e rappresenta il minimo comunque acquisito dagli Assicuratori, e viene regolato, al termine di ciascun Periodo di Assicurazione, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo, fermo il minimo pari al 100% del Premio anticipato.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio, ossia le Retribuzioni effettivamente erogate. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa Appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del Premio di conguaglio, gli eventuali Sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il Premio versato a deposito e l'intero Premio dovuto (deposito più conguaglio).

#### **Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 11 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa assicuratrice può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 12 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le Parti per essere valide devono essere fatte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o email per il tramite del Broker a cui è assegnata la polizza.

#### **Art. 13 - Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni e clausole tutte del presente contratto.

#### **Art. 14 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente.

#### **Art. 15 – Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di avvalersi per la gestione ed esecuzione del presente contratto del servizio di brokeraggio assicurativo dell'A.T.I. composta da Adriateca S.r.l. (in qualità di Mandataria) e Italtobrokers S.p.A. (in qualità di Mandante), in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto in oggetto saranno gestiti, per conto del Contraente dal Broker. Pertanto gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente.

La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie aggiudicatrici nella misura di seguito indicata, in percentuale sul premio imponibile:

<b>Lotto</b>	<b>% sul premio imponibile</b>
<b>LOTTO 1</b>	
Ambito 1.3 - Polizza RCT/RCO	7,98% (sette/98 per cento)

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

#### **Art. 16 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione)**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- la Compagnia delegataria è l'unica responsabile della completa gestione del contratto e rappresenta ad ogni effetto le coassicuratrici. La Compagnia delegataria risponde per l'intera copertura del rischio, in deroga all'art. 1911 c.c., e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo rivalsa nei confronti delle altre imprese coassicuratrici;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto e alle condizioni di polizza allegate, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria;
- ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

#### **Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

**(Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” e D. L. 12 Novembre 2010 n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”)**

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., l'impresa assicuratrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Contraente di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Contraente si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. .

#### **Art. 18 - Foro competente**

In caso di controversia è riconosciuto come unico Foro competente il **Foro di Lecce**.

#### **Art. 19 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme del bando di gara, o equivalente atto, e di legge.

### **TITOLO III – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

#### **Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione**

##### **A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività indicata della scheda di copertura.

Sono comprese tutte le attività complementari, ed accessorie all'attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà e conduzione degli immobili nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, all'allestimento e montaggio di stands e relativi impianti; l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in

relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.

L'assicurazione comprende:

- i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsti nella scheda scoperti e franchigie;
- danni alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, esclusi i danni a cose che l'Assicurato stesso abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. La presente garanzia è prestata con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo previsti nella scheda scoperti e franchigie.

#### **B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.

#### **PRECISAZIONE**

L'assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni

#### **Art. 21 – Validità temporale dell'assicurazione**

L'assicurazione è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a prestatori di lavoro nonché danni a cose di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza.

#### **Art. 22 – Validità territoriale dell'assicurazione**

L'assicurazione RCT vale per il Mondo intero con esclusione dei cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages).

L'assicurazione RCO vale anche per i lavori eseguiti da dipendenti dell'Assicurato nel mondo intero sempreché il contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

#### **Art. 23 – Novero dei terzi**

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T. :

- a) gli amministratori del Contraente, limitatamente ai danni subiti in occasione di lavoro o di servizio;
- b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

#### **Art. 24 – Novero dei dipendenti del contraente**

Ai fini di questa assicurazione, sono dipendenti del Contraente tutti i prestatori di lavoro che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e che agiscono alle dirette dipendenze del Contraente/Assicurato con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di apprendistato e/o altra forma di legge. Rientrano in questa nozione anche i soggetti impiegati in lavori socialmente utili e tutti coloro che prendono parte alle attività indicate in questa polizza, durante periodi di prova, di addestramento, corsi di formazione, studi e altri scopi analoghi.

## Art. 25 – Esclusioni

Danni esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
- b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
- d) i danni cagionati da prodotti in genere dopo la consegna a terzi ;
- e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli avvenuti prima, durante e dopo il periodo di esecuzione dei lavori.
- g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
- h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili;
- j) gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
- k) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- l) i danni da furto;
- m) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
- o) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) i danni derivanti da responsabilità civile del personale medico (collaboratori e/o dipendenti dell'Ente);
- q) i danni subiti dagli autoveicoli nelle aree di sosta;
- r) i danni derivanti da responsabilità civile per l'esercizio di scuole e per la gestione di farmacie;
- s) i danni derivanti da proprietà e/o gestione di acquedotti e/o fognature;
- t) i danni derivanti da proprietà e/o gestione di impianti e/o centri sportivi con capienza superiore a 2.000 persone;
- u) i danni derivanti da responsabilità civile per le attività e/o competenze esercitate, dalle A.S.L./A-O., da consorzi intercomunali e da Unioni di Comuni;
- v) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;
- w) i danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- x) i danni derivanti da scioperi, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
- y) le richieste di risarcimento avanzate da persone o entità legali e governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;

- z) i danni derivanti da campi elettromagnetici (ElectromagneticFields EMF) e da onde elettromagnetiche (ElectromagneticRadiation EMR);

#### **Art. 26 – Diritto di surrogazione degli assicurati**

In caso di sinistro, gli Assicuratori sono surrogati, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza. Nei confronti del Legale Rappresentante, degli Amministratori, dei dipendenti del Contraente e dei suoi Dirigenti, Quadri e funzionari, i diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se il danno sia causato da fatto commesso con dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva passata in giudicato.

#### **Art. 27 – Rinuncia alla surrogazione**

Gli Assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, sempreché il Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le attività indicate in questa polizza;
- altre categorie di personale non dipendente del Contraente, nei confronti delle quali sussista per legge l'obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico del Contraente senza diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo o Colpa Grave;
- soggetti diversamente abili, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico;

#### **Art. 28 – Franchigia fissa RCT e RCO**

- L'assicurazione viene prestata con applicazione della franchigia, fissa ed assoluta, di € 150,00 prevista nella Scheda di Copertura, salvo per i casi in cui sia prevista una franchigia diversa.
- La predetta franchigia non può essere opposta a terzi, che saranno, pertanto, integralmente risarciti nei limiti previsti e resterà a carico del Contraente, che provvederà, dietro richiesta della Compagnia, a corrispondere agli Assicuratori i relativi importi con le modalità e nei termini previsti in polizza.

#### **Art. 29 – Rimborso delle franchigie**

La Compagnia alla scadenze di ogni trimestre formulerà richiesta di rimborso allegando in formato excel l'elenco analitico delle liquidazioni effettuate che comprovino l'importo recuperabile per effetto dell'applicazione della franchigia. Il contraente provvederà previa verifica all'importo di quanto dovuto entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Compagnia.

#### **Art. 30 – Denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società o al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile. Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri:

- che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni
- per i quali ha luogo inchiesta dell'Autorità Giudiziaria,
- o per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.

In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati entro 30 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'alt. 1915 del Codice Civile.

#### **Art. 31 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali**

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni

spettanti al Contraente/Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di copertura per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 32 – Obbligo della società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, le motivazioni scritte.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **TITOLO IV – CONDIZIONI AGGIUNTIVE CHE DEROGANO AD EVENTUALI ESCLUSIONI PRECEDENTI**

#### **Art. 33 – Mezzi di trasporto sotto carico e scarico**

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso e a quelli alle cose trasportate sui mezzi stessi. Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 34 – Responsabilità civile personale degli amministratori e dei prestatori di lavoro**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale degli Amministratori del Contraente, nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei funzionari ed in genere dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

Ciò entro i limiti del massimale relativo alla garanzia interessata e riportato in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei Prestatori di Lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

Detta condizione aggiuntiva vale anche per il preposto al servizio di Prevenzione e Protezione in base al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in tema di sicurezza sul lavoro, sempreché trattasi di prestatore di lavoro dell'Assicurato, esclusa ogni responsabilità di natura professionale.

#### **Art. 35 – Cose in consegna e custodia**

L'assicurazione comprende i danni alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, fermo restando che sono esclusi i danni agli immobili, alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

#### **Art. 36 – Cose trovate nell'ambito di esecuzione dei lavori**

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse.

Restano esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

#### **Art. 37 – Danni a condutture ed impianti sotterranei**

A parziale deroga dell'art. 25 Esclusioni lettera h) delle Condizioni Particolari di Assicurazione l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei, esclusi i danni da sospensione ed interruzione di esercizio o mancato uso.

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

#### **Art. 38 – Danni a cose trainate, sollevate, caricate o scaricate**

A parziale deroga dell'art. 25 Esclusioni l'assicurazione comprende i danni alle cose trainate, sollevate, caricate o scaricate.

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione. Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 39 – Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta nella scheda di copertura e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D.Lgs. 494/96 la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove previsto dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

L'assicurazione si intende estesa anche ai seguenti rischi: gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo di beni mobili, e loro pertinenze, strutture (comprese tensostrutture e/o strutture mobili), macchinari, attrezzature, ruderi, manufatti, ed in quanto sia destinato allo svolgimento delle attività dell'Assicurato.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

#### **Art. 40 – Buona fede**

Ad integrazione dell'art. 20 - Oggetto dell'Assicurazione - R.C.T., l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### **Art. 41 – Inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'Art. 25 Esclusioni lettera m), l'assicurazione si intende estesa alle lesioni personali ed ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a cause accidentali che abbia origine dal luogo in cui si svolge l'attività assicurata.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo congiuntamente o disgiuntamente da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dal luogo in cui si svolge l'attività dell'Assicurato.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimito di risarcimento per ogni sinistro e per anno indicato nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

L'assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette dell'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili.

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non comprende i danni:

- 1) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento;
- 2) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
- 3) conseguenti ad alterazioni di carattere genetico;
- 4) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 42 – Malattie professionali**

A parziale deroga di quanto previsto dal' art. 20 Oggetto dell'Assicurazione - R.C.O., l'assicurazione si intende estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistro, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto. La presente condizione particolare spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di decorrenza della presente polizza.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.O. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

I sottolimiti di cui sopra rappresentano la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per i lavoratori interinali;
- 5) per le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche nell'ambiente di lavoro (ed. „mobbing“, „bossing“).

Queste condizioni aggiuntive si intendono prestate nell'ambito del massimale R.C.T. con sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

#### **Art. 43 – Lavori di scavo e reinterro**

L'assicurazione comprende i lavori di scavo anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse. Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 44 – Cedimento e franamento del terreno**

A parziale deroga dell'art. 25 Esclusioni lettera g) l'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione. Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 45 – Estensioni varie di garanzia**

A parziale deroga dell'art. 25 Esclusioni l'assicurazione comprende anche i seguenti rischi:

- organizzazione, o concessione di patrocinio, di gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
- Rimozione, ganasciatura e deposeria giudiziaria, Manutenzione ed installazione segnaletica orizzontale, verticale e/o semaforica, gestione di aree di sosta e di terminal Bus/Filobus, gestione/utilizzo della rete filoviaria e delle infrastrutture di trazione elettrica necessaria per l'esercizio dei filobus;
- mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (escluso allestimento e smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.
- dalla gestione di **attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale e/o assistenziale**, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, limitatamente alle lesioni personali e/o morte e/o danneggiamenti a cose;
- dalla proprietà e/o gestione di **colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari e strutture didattiche** compresa la responsabilità civile degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere per i danni dagli stessi arrecati a terzi nel corso dell'attività;
- dalla proprietà e/o gestione di **uffici, magazzini, depositi, cabine elettriche** e di trasformazione con le relative condutture, **centrali di compressione, parcheggi, strutture di attesa**, ancorché gestiti da terzi;
- dalla proprietà e/o gestione di **alloggi, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, gabinetti** ancorché gestiti da terzi;
- **dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di beni e/o di opere** di proprietà e/o in uso al Contraente comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere di competenza dell'Assicurato.
- Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza;

- dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di **attrezzature, arredi, targhe, cartelli e insegne pubblicitarie, tende, striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale)** ovunque installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla proprietà ed uso di **mezzi di trasporto meccanici non a motore** in genere, quali biciclette, ciclo furgoncini, veicoli e natanti non a motore in genere;
- dalla proprietà, uso e detenzione di **veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria**, nonché dalla proprietà e/o uso dei **carrelli e/o macchine operatrici** compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. La garanzia è operante anche quando siano messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
- dal **conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi**. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- da **qualsunque tipo di attività complementare a quella istituzionale** quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stands), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti, limitatamente alle lesioni personali od alla morte sia alle cose che alla loro persona;
- dall'organizzazione in ambito interno ed esterno alle sedi dell'Assicurato di **visite guidate** a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di **corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio**, nonché dall'attività di **tirocini, selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale**;
- dal **servizio di sorveglianza**, anche armata, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani;
- dall'**attività delle squadre antincendio** organizzate e composte da dipendenti e non dell'Assicurato;
- dall'esistenza di **distributori automatici di cibi e bevande**, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di **bar, spacci e mense** all'interno delle strutture dell'Assicurato compreso il rischio della **somministrazione, e preparazione di alimenti, bevande o simili e dello smercio** in genere;
- dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di **impianti sportivi e/o ricreativi**, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
- da lavori di **pulizia, manutenzione** (ordinaria e straordinaria) **in genere** e dall'attività di **disinfezione e/o disinfestazione**;
- dalla proprietà ed esercizio di **impianti video esterni**, con telecamere ed antenne paraboliche posizionate presso parcheggi, piazze ed altri luoghi di proprietà e/o in uso dell'Assicurato;
- dall'esistenza di **antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli e/o di porte ad apertura elettrica e/o elettronica**;
- dalla proprietà e gestione di **cassonetti, campane e/o contenitori** per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
- dalla proprietà e/o uso e/o custodia di **animali per scopi istituzionali**;
- dalla proprietà delle **apparecchiature concesse in comodato** od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
- dall'esecuzione di lavori di **installazione e/o manutenzione** (ordinaria e straordinaria) di tutte le strutture e le infrastrutture, nonché macchinari ed impianti in genere e attrezzature che la tecnica insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare;
- dall'esistenza ed uso di **apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali del Contraente** ed utilizzati dall'utenza;
- dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi,

nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell'Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, passaggi e/o sottopassaggi pedonali, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua.

- La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società;
- dalla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato **ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003** per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi fornitori e/o dipendenti, in conseguenza **dell'errato trattamento** (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) **dei dati personali di terzi**, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

L'assicurazione è, altresì, operante:

- per danni cagionati agli **autoveicoli, motoveicoli, biciclette (escluso il furto) di dipendenti e/o di terzi** stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività;
- per danni derivanti **da viaggi organizzati dal Contraente** per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati;
- per danni cagionati a veicoli di terzi in consegna o custodia all'Assicurato ovvero di terzi, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché alle cose in esse contenute;
- **per i servizi**, che lo stesso debba erogare, **presso il domicilio di tutti** con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;
- per danni conseguenti a mancato e/o insufficiente funzionamento di impianti ed attrezzature cancelli elettrici ed elettronici e/o altro tipo, compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsia riservata, dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico; sono altresì compresi i danni da mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;
- per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina e/o atti violenti verificatisi negli uffici o connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;

A parziale deroga dell'art. 25 Esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante:

- all'Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di **cose consegnate e non consegnate**.
- Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto;
- all'Assicurato per i **danni da furto** cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, **di impalcature e ponteggi** eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato;

## TITOLO V – SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### Art. 46 – Scheda di copertura

1.	<b>Rateazione:</b> semestrale
2.	<b>4.1 Massimale unico RCT:</b> Euro 10.000.000,00  <b>4.2 Massimale RCO:</b> 1. Per sinistro - Euro 3.000.000,00 2. Per persona - Euro 1.000.000,00

3.	<b>Franchigia per sinistro:</b> Euro 150,00, fatto salvo quanto previsto dalle singole clausole del presente capitolato.
4.	<b>Calcolo del premio annuo:</b> Sulla base del RAL pari ad Euro 4.600.000,00 (Soggetto a regolazione)

Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente ambedue le garanzie, il risarcimento massimo non potrà superare la somma di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00)

**Art. 47 – Scheda di polizza**

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI RISARCIMENTO
OGNI EVENTO	Fr. € 150,00	Limiti previsti dal contratto
SPARGIMENTO DI ACQUA	Sc. 10% col minimo di Fr. € 3.000,00	€ 100.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA INCENDIO A COSE DI TERZI DA INCENDIO DI COSE PROPRIE	Sc. 10% col minimo di € 3.000,00	€ 500.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA MANCATO O RITARDATO AVVIO O INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ'	Sc. 10% col minimo di € 3.000,00	€ 500.000,00 per sinistro/anno
ATTIVITÀ' DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E/O SEMAFORICA	Fr. € 150,00	Euro 105.000,00 per sinistro/anno
DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO O SCARICO O NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	Fr. € 150,00	€ 500.000,00 per sinistro/anno
VEICOLI DI TERZI SOTTO CARICO E SCARICO, IN RIMOZIONE, GANASCIATURA, CUSTODIA O CONSEGNA	Fr. € 150,00	Euro 50.000,00 per anno E €5.000,00 per sinistro
DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI	Se. 10% col minimo di € 150,00	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
DANNI A CAVI CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERANEI	Sc. 10% col minimo di € 150,00	€ 250.000,00 per sinistro/anno
CEDIMENTO E FRANAMENTO	Sc. 10% con il minimo di € 150,00	€ 500.00,00 per sinistro/anno
SCAVO POSA E REINTERRO	Fr. € 150,00	€ 100.000,00 per sinistro/anno
DANNI A COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE	Fr. € 150,00	€ 2.500,00 per danneggiato € 50.000,00 per anno
DANNI DA FURTO A TERZI DA PARTE DI PERSONE CHE SI	Sc. 10% con un minimo di € 150,00	€ 100.000,00 per sinistro/anno

AVVALGONO DI IMPALCATURE E PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI COMMISSIONATI DALL'ASSICURATO.		
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	Se. 10% del danno, con il minimo di Euro 150,00	Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

**TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 48 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti società secondo le percentuali di seguito indicate:

*(da compilarsi solo in caso di RTI o coassicurazione)*

Compagnia	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione
Mandataria/delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

**Art. 49 - Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**IL CONTRAENTE**

\_\_\_\_\_

**LA SOCIETÀ**

\_\_\_\_\_

